

BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

N. 15

INDICE

UFFICIO DI PRESIDENZA Riunione di giovedì 5 novembre 2020	<i>Pag.</i>	5
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI Riunione di giovedì 5 novembre 2020	»	17
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI Riunione di giovedì 19 novembre 2020	»	19
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI Riunione di giovedì 26 novembre 2020	»	21
UFFICIO DI PRESIDENZA Riunione di giovedì 26 novembre 2020	»	23

UFFICIO DI PRESIDENZA
COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di giovedì 5 novembre 2020, ore 8,35

SOMMARIO

1) Relazione conclusiva della Commissione giudicatrice delle verifiche di professionalità	Pag. 5
2) Criteri applicativi della sentenza del Consiglio di Giurisdizione n. 2/2020/CG	» 5
3) Esame di richieste di rideterminazione del trattamento previdenziale di deputati cessati dal mandato	» 8
4) Dispensa dal servizio di una dipendente	» 9
5) Sull'episodio avvenuto in Aula nella seduta del 29 ottobre 2020	» 10
6) Comunicazioni	» 12

1) Relazione conclusiva della Commissione giudicatrice delle verifiche di professionalità.

Il Presidente Fico chiede al Vicepresidente Rosato di riferire sul punto all'ordine del giorno.

Il Presidente Rosato riferisce che la Commissione giudicatrice delle verifiche di professionalità, nella seduta del 29 luglio 2020, ha approvato la relazione conclusiva relativa alla seconda verifica di professionalità di 33 documentaristi, che hanno svolto i prescritti colloqui nelle sedute del 23 e 29 luglio scorsi.

Propone quindi all'Ufficio di Presidenza di approvare la relazione conclusiva presentata dalla Commissione, che ha espresso giudizio di idoneità per il personale sopraindicato.

Nessuno chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la relazione conclusiva presentata dalla Commissione giudicatrice per le verifiche di professionalità.

2) Criteri applicativi della sentenza del Consiglio di Giurisdizione n. 2/2020/CG.

Il Presidente Fico avverte che l'Ufficio di

Presidenza è chiamato a valutare le modalità di attuazione della sentenza, non definitiva, del Consiglio di Giurisdizione n. 2 del 2020, che, a seguito dei ricorsi presentati avverso la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018, si è pronunciato sulle parti mature per la decisione e, in particolare, “sulle scelte normative espresse dall'articolo 1, comma 7, della delibera impugnata”, di cui ha disposto l'annullamento limitatamente ad alcune parti. Il Collegio dei Questori ha svolto un'istruttoria al riguardo. Chiede quindi al Questore D'Uva di illustrare gli esiti dell'istruttoria svolta.

Il Questore D'Uva ricorda che il testo originario del comma 7 dell'articolo 1 della deliberazione n. 14 del 2018 prevede che l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei deputati Questori, possa incrementare fino a un massimo del 50 per cento, su domanda degli interessati, l'importo del trattamento previdenziale rideterminato ai sensi della deliberazione stessa, in favore di coloro che: non percepiscano altri redditi annui di ammontare superiore alla misura annua dell'assegno sociale, ad esclusione di quelli eventualmente derivanti dall'immobile destinato ad abitazione principale; siano affetti da patologie gravi tali da richiedere la

somministrazione di terapie salvavita, ovvero, alternativamente, che siano sottese a situazioni di invalidità in misura pari al 100 per cento.

Sulla base di tali disposizioni, il Collegio dei Questori ha portato all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza undici istanze di incremento dell'importo del trattamento previdenziale rideterminato, formulate da soggetti in possesso di entrambi i requisiti indicati. In tali casi, l'Ufficio di Presidenza ha approvato la proposta del Collegio di incrementare del 50 per cento gli importi dei trattamenti previdenziali rideterminati ai sensi della deliberazione citata.

Stante la formulazione originaria della disposizione, il Collegio dei Questori non ha invece ritenuto sussistenti i presupposti per sottoporre all'Ufficio di Presidenza le istanze formulate da soggetti non risultati in possesso, simultaneamente, di entrambi i requisiti ricordati.

Come è noto, un significativo numero di deputati cessati dal mandato ha proposto ricorso agli organi di giurisdizione interna avverso la deliberazione n. 14 del 2018. Il Consiglio di Giurisdizione, con la sentenza n. 2 del 2020, ha ritenuto di poter definire il giudizio soltanto sulle parti mature per la decisione e, in particolare, “sulle scelte normative espresse dall'articolo 1, comma 7, della delibera impugnata”. Di tale disposizione ha disposto l'annullamento nella parte in cui: limita l'incremento al 50 per cento dell'importo dell'assegno, come rideterminato; richiede necessariamente la sussistenza di entrambi i presupposti suddetti; non prevede la possibilità di valutare “singole e specifiche situazioni individuali per le quali, per effetto della rideterminazione del trattamento, si sia determinata una grave e documentata compromissione delle condizioni di vita personale o familiare”.

Al fine di definire le modalità per dare esecuzione al dispositivo della citata sentenza n. 2 del 2020, il Collegio dei Questori ha svolto un'approfondita istruttoria. In esito agli approfondimenti svolti, il Collegio ha convenuto di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza un insieme di criteri applicativi, nell'intento, da un lato, di tenere

conto delle situazioni di particolare difficoltà personale secondo gli indirizzi tracciati dalla sentenza e, dall'altro lato, di preservare lo spirito e gli obiettivi della deliberazione n. 14 del 2018.

In questo contesto, il Collegio ha individuato un insieme di presupposti al ricorrere dei quali, a fronte delle istanze degli interessati, verrebbe ricollegato un incremento percentuale dell'ammontare del trattamento previdenziale rideterminato ai sensi della delibera in questione, secondo il seguente schema:

a) nel caso in cui i richiedenti possiedano entrambi i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 7, della deliberazione n. 14 del 2018 (ossia non dispongano di altri redditi annui di importo superiore alla misura dell'assegno sociale e siano portatori di patologie di particolare gravità), il trattamento rideterminato è aumentato nella misura del 50 per cento;

b) nel caso in cui i richiedenti possiedano uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 7, della deliberazione n. 14 del 2018 (ossia non dispongano di altri redditi annui di importo superiore alla misura dell'assegno sociale ovvero siano portatori di patologie di particolare gravità), il trattamento rideterminato è aumentato nella misura del 40 per cento;

c) nel caso in cui i richiedenti siano titolari di trattamento di reversibilità, l'incremento del trattamento, come calcolato ai sensi delle precedenti lettere a) e b), è ulteriormente aumentato nella misura del 25 per cento;

d) nel caso in cui i richiedenti abbiano, alla data della presentazione dell'istanza, un'età superiore agli 80 anni, l'incremento del trattamento, come calcolato ai sensi delle precedenti lettere a) e b), è ulteriormente aumentato nella misura del 25 per cento.

I requisiti delle lettere c) e d) non sono alternativi tra loro e individuano quindi, ad avviso del Collegio, ulteriori situazioni personali meritevoli in sé di particolare tutela, sempre in conformità con quanto evidenziato nella richiamata sentenza del Consiglio di giurisdizione.

Inoltre, il Collegio propone di fissare due ordini di limiti all'incremento complessivo del trattamento rideterminato.

In primo luogo, si propone che il ricorrere dei presupposti sopra elencati non possa comunque determinare un incremento complessivo del trattamento rideterminato tale da aumentarne l'ammontare oltre la soglia del 75 per cento del trattamento corrisposto prima dell'applicazione dei criteri di calcolo contributivi previsti dalla deliberazione n. 14 del 2018.

In secondo luogo, si propone altresì che l'ammontare dell'integrazione del trattamento risultante dall'applicazione dei criteri sopraindicati e del limite testé richiamato sia ridotta:

- del 10 per cento, se il trattamento rideterminato e successivamente integrato sia compreso fra 60.000 e 70.000 euro lordi annui;
- del 20 per cento, se il trattamento rideterminato e successivamente integrato sia compreso fra 70.000 e 80.000 euro lordi annui;
- del 30 per cento, se il trattamento rideterminato e successivamente integrato sia compreso fra 80.000 e 90.000 euro lordi annui;
- del 40 per cento, se il trattamento rideterminato e successivamente integrato sia compreso fra 90.000 e 100.000 euro lordi annui;
- del 50 per cento, se il trattamento rideterminato e successivamente integrato sia superiore a 100.000 euro lordi annui.

Per quanto riguarda la decorrenza delle integrazioni, il Collegio ritiene che la sentenza del Consiglio di giurisdizione n. 2 del 2020 produca effetti *ex tunc* sulle posizioni degli istanti sorte anteriormente alla pronuncia stessa e non esaurite. Propone pertanto all'Ufficio di Presidenza che l'integrazione dei trattamenti decorra dalla data di presentazione della prima istanza avanzata dagli interessati, ovvero dalla data a decorrere dalla quale ricorrono i requisiti, se successiva a quella della prima istanza, fermo restando che gli effetti dell'integrazione non possano in ogni caso decorrere da una data anteriore al 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della deliberazione n. 14 del 2018

È evidente che il complesso di criteri e limiti sopra indicati, ove approvato dall'Ufficio di Presidenza, assumerà valore normativo, innovando il disposto dell'articolo 1, comma 7, della deliberazione n. 14 del 2018, e costituirà

dunque il parametro cui si riferirà il Collegio dei Questori all'atto di esaminare le istanze che sono pervenute e che perverranno in materia.

Precisa da ultimo che il Collegio dei Questori si riserva di formulare quanto prima all'Ufficio di Presidenza una proposta in merito alla valutazione delle istanze per le quali, pur non sussistendo alcuno dei presupposti richiesti dal disposto normativo dell'articolo 1, comma 7, della deliberazione n. 14 del 2018 - come modificato dalla proposta di deliberazione all'esame - occorra verificare, secondo il dispositivo della sentenza n. 2/2020 del Consiglio di Giurisdizione, "singole e specifiche situazioni individuali per le quali, per effetto della rideterminazione del trattamento, si sia determinata una grave e documentata compromissione delle condizioni di vita personale o familiare".

Il Presidente Fico ringrazia il Questore D'Uva e il Collegio dei Questori per il lavoro svolto e chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire.

Il Questore Fontana dichiara di aver condiviso la proposta che il Collegio dei Questori ha formulato sulla scorta degli indirizzi del Consiglio di Giurisdizione, trattandosi di una misura migliorativa delle situazioni dei titolari di trattamento previdenziale rideterminato, in presenza delle condizioni ivi previste. Pur preannunciando il proprio voto favorevole, ribadisce tuttavia la sua posizione di non condivisione della deliberazione n. 14 del 2018 nel suo complesso, come già ricordato in altre occasioni.

Il deputato Segretario Pastorino, pur condividendo in linea generale i nuovi criteri di rivalutazione dei trattamenti previdenziali all'esame dell'Ufficio di Presidenza, dichiara che non parteciperà alla votazione, in coerenza col comportamento tenuto in occasione di precedenti votazioni connesse alla deliberazione n. 14 del 2018.

Il deputato Segretario Scoma dichiara anch'egli che non prenderà parte alla votazione,

confermando la posizione espressa al riguardo a partire dalla votazione della deliberazione n. 14 del 2018.

Nessun altro chiedendo d'intervenire l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di riformulazione del comma 7 dell'articolo 1 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018 nei termini illustrati dal Questore D'Uva (*Allegato 1*).

3) Esame di richieste di rideterminazione del trattamento previdenziale di deputati cessati dal mandato.

Il Presidente Fico comunica che l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esaminare, su proposta del Collegio dei deputati Questori, alcune richieste di rideterminazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio formulate da *ex* deputati, a seguito della sentenza del Consiglio di Giurisdizione n. 2 del 2020, ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 1, comma 7, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018, testé approvata. Chiede quindi al Questore Cirielli di illustrare la proposta del Collegio.

Il Questore Cirielli fa presente che, a seguito della sentenza n. 2 del 2020 del Consiglio di Giurisdizione, che è stata più volte richiamata, sono pervenute numerose richieste di incremento dell'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018.

Sulla base dei criteri che sono stati illustrati in precedenza dal Questore D'Uva e appena deliberati dall'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei Questori propone all'Ufficio di Presidenza di concedere l'incremento di cui all'articolo 1, comma 7, in favore di 53 titolari per i quali risultano sussistenti i presupposti prescritti dalla predetta disposizione, in conformità a quanto stabilito dalla sentenza n. 2 del 2020 del Consiglio di Giurisdizione.

Si tratta di 32 titolari di assegno vitalizio

diretto e di 21 titolari di assegno vitalizio di reversibilità, i cui nominativi sono riportati nell'elenco che è in distribuzione e per i quali, sulla base dei citati criteri, l'incremento risulta determinato nelle misure ivi indicate.

Segnala che il 15 ottobre 2020 è stata depositata un'ordinanza cautelare del Consiglio di Giurisdizione, emessa a seguito di un ricorso proposto da un *ex* deputato – il cui nominativo è compreso nell'elenco che viene sottoposto all'Ufficio di Presidenza – per l'attuazione della sentenza n. 2 del 2020 del medesimo Consiglio di Giurisdizione e avverso il silenzio formatosi sulla sua istanza di applicare l'incremento dell'assegno vitalizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della delibera n. 14 del 2018, come modificato dalla predetta sentenza.

L'ordinanza cautelare ha accolto l'istanza e disposto un incremento dell'assegno vitalizio attualmente corrisposto a tale deputato sino alla misura dei tre quarti del trattamento corrisposto anteriormente alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018, con efficacia dalla data di entrata in vigore della delibera stessa.

Il Collegio ritiene che con la deliberazione testé assunta dall'Ufficio di Presidenza sui criteri generali di ricalcolo e con la deliberazione relativa alle singole istanze di incremento del trattamento previdenziale – fra le quali, come detto, è compresa quella formulata dal predetto deputato – cessi la materia del contendere sia con riferimento all'impugnativa del silenzio, che verrebbe meno, sia con riferimento alla richiesta di attuazione della sentenza n. 2 del 2020, in quanto le decisioni dell'Ufficio di Presidenza danno attuazione alle indicazioni contenute nella sentenza medesima. Con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere si estinguerebbe il giudizio e verrebbe meno l'ordinanza cautelare.

Il Presidente Fico ringrazia il Questore Cirielli e chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire.

In risposta a un quesito del Vicepresidente Rosato, il Questore Cirielli fa presente che il Collegio dei Questori non sottopone all'Ufficio

di Presidenza le istanze che difettino dei requisiti richiesti ai fini dell'incremento del trattamento previdenziale rideterminato.

Il Questore D'Uva precisa che l'incremento può essere concesso solo sulla base di una specifica istanza e dà conto dello stato dell'istruttoria sulle istanze pervenute.

Il Questore Cirielli aggiunge a tale proposito che in talune circostanze si è reso necessario chiedere all'istante un'integrazione documentale, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria.

A seguito di una richiesta di chiarimento della deputata Segretaria Comaroli sulla possibilità di applicare i nuovi criteri di rideterminazione del trattamento previdenziale in via automatica a tutti i trattamenti in essere, il Questore Cirielli osserva come non sia possibile procedere in tal senso per l'impossibilità di conoscere le condizioni personali dei titolari dei trattamenti previdenziali cui fanno riferimento i nuovi criteri. Per tale ragione è necessario che il diretto interessato si attivi con apposita istanza.

Il Questore D'Uva aggiunge che la deliberazione n. 14 del 2018 prevedeva già che il riesame ai fini della rideterminazione del trattamento previdenziale, ricorrendone i presupposti, avvenisse su istanza dell'interessato. Fa presente che la deliberazione testé approvata non modifica tale disposizione ma interviene unicamente sui criteri per l'integrazione dei trattamenti.

Dopo che il Vicepresidente Rosato ha invitato a informare adeguatamente tutti gli interessati dei nuovi criteri per la rideterminazione del trattamento previdenziale e che il Questore Fontana ha dichiarato che questi saranno pubblicati sul portale per gli *ex* deputati, il Questore D'Uva assicura che sarà altresì inviata una specifica comunicazione agli interessati.

Il Presidente Fico, dopo aver convenuto sull'opportunità di dare la maggiore

informazione possibile sulle novità introdotte, ricorda come la deliberazione n. 14 del 2018 prevedesse la possibilità di revisione della rideterminazione del trattamento previdenziale in favore di coloro che ne avessero fatto domanda e in possesso dei requisiti prescritti. A seguito della richiamata sentenza del Consiglio di Giurisdizione, e su proposta del Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza ha provveduto nella riunione odierna ad aggiornare quei requisiti.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta di rideterminazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio di *ex* deputati che ne hanno fatto richiesta a seguito della sentenza del Consiglio di Giurisdizione n. 2 del 2020 e ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 1, comma 7, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018 testé approvata, nei termini illustrati dal Questore Cirielli.

4) Dispensa dal servizio di una dipendente.

Il Presidente Fico invita il Questore Fontana a riferire sulla proposta di dispensa dal servizio di una dipendente.

Il Questore Fontana informa che il Collegio dei Questori, nella riunione del 30 settembre 2020, ha deliberato di proporre all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del Regolamento dei Servizi e del personale, la dispensa dal servizio per motivi di salute di una dipendente della Camera con la qualifica di Segretaria parlamentare di terzo livello, dichiarata dalla Azienda sanitaria locale Roma 2, competente per territorio, non idonea a proficuo lavoro. Segnala che l'articolo 63 del citato Regolamento prevede che, prima di procedere alla dispensa dal servizio, debba essere esperito il tentativo di impiegare il dipendente, per il tramite di passaggio ad altra professionalità, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica posseduta e compatibili con lo stato di salute accertato. Tenuto conto, tuttavia, che nei confronti della dipendente l'autorità sanitaria pubblica si è espressa in

termini di inidoneità a proficuo lavoro, il Collegio dei Questori ha deliberato di proporre all'Ufficio di Presidenza la dispensa dal servizio della dipendente per motivi di salute.

Il Vicepresidente Rosato, premesso di non avere nulla da eccepire sulla proposta testé illustrata, paventa il rischio che l'emergenza sanitaria in corso possa aver provocato rallentamenti nell'espletamento delle procedure concorsuali già bandite e che ciò possa ripercuotersi sul blocco dei pensionamenti a domanda deliberato dall'Ufficio di Presidenza per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2021, proprio nella prospettiva di future assunzioni. Chiede pertanto che in una prossima riunione l'Ufficio di Presidenza possa essere informato al riguardo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta del Collegio dei deputati Questori di dispensare dal servizio una dipendente della Camera per motivi di salute.

5) Sull'episodio avvenuto in Aula nella seduta del 29 ottobre 2020.

Il Presidente Fico avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esaminare l'episodio accaduto in Aula nella seduta del 29 ottobre scorso. Chiede quindi ai deputati Questori di riferire all'Ufficio di Presidenza sull'istruttoria svolta.

Il Questore Fontana riferisce che nella seduta dell'Assemblea del 29 ottobre scorso, nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge recanti misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere la deputata Benedetti (Misto), mentre interveniva sull'emendamento 6.415, veniva interrotta da proteste dei Gruppi Lega Salvini premier e Fratelli d'Italia. La Presidente di turno Spadoni richiamava i deputati per consentire alla deputata Benedetti di proseguire il suo intervento. Il deputato Sgarbi, che aveva

preso posto nel banco collocato al centro dell'emiciclo, si alzava in piedi e senza indossare la mascherina interveniva gridando ripetutamente: "Chiudete l'Aula!".

La Presidente Spadoni, dopo aver richiamato all'ordine il deputato Sgarbi, lo invitava a indossare la mascherina e lo richiamava all'ordine per la seconda volta. Al persistere del predetto comportamento da parte del deputato Sgarbi la Presidenza decideva di escluderlo dall'Aula mentre i deputati del Gruppo Lega Salvini premier esprimevano segni di protesta. Il deputato Sgarbi restava al suo posto senza ottemperare all'ordine della Presidenza.

La Presidente Spadoni, apprezzate le circostanze, sospendeva la seduta per cinque minuti.

Nel corso della sospensione il deputato Sgarbi restava seduto al proprio banco, mentre alcuni deputati appartenenti al Gruppo Lega Salvini premier si recavano presso il banco del deputato Sgarbi e vi sostavano temporaneamente, per poi allontanarsi. Dopo un ulteriore periodo in cui il deputato Sgarbi continuava a rifiutarsi di ottemperare all'ordine di esclusione dall'Aula, in esecuzione delle indicazioni dei deputati Questori, gli assistenti parlamentari portavano di peso fuori dall'Aula il deputato Sgarbi. La seduta riprendeva alle 14,14.

Il Collegio dei deputati Questori ha ritenuto, ad esito dell'istruttoria svolta, che l'episodio che ha coinvolto il deputato Sgarbi assuma rilievo ai fini disciplinari ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del Regolamento.

A tal fine il deputato Sgarbi è stato convocato per procedere all'audizione prevista dall'articolo 12, comma 7, del Regolamento.

Il Presidente Fico invita a procedere all'audizione del deputato Sgarbi secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, del Regolamento.

(Il deputato Sgarbi fa ingresso nella sala della riunione)

Il Presidente Fico fa presente al deputato Sgarbi che l'Ufficio di Presidenza sta

esaminando l'episodio accaduto in Aula nel corso della seduta del 29 ottobre 2020.

Dopo aver rappresentato i fatti, per come ricostruiti a seguito dell'istruttoria svolta dal Collegio dei deputati Questori, chiede al deputato Sgarbi se intenda svolgere sue considerazioni al riguardo, facendo presente che il Regolamento fa obbligo all'Ufficio di Presidenza di convocare il deputato interessato prima di decidere sull'eventuale applicazione della sanzione dell'interdizione di partecipare ai lavori parlamentari e che il deputato è comunque libero di non avvalersi di tale facoltà. Invita quindi il deputato Sgarbi a svolgere il suo intervento nel tempo massimo di 5 minuti.

Il deputato Sgarbi afferma che, nella richiamata seduta, la Presidenza, a suo avviso, avrebbe dovuto far rispettare le misure che prevedono che i lavori dell'Assemblea in cui hanno luogo votazioni debbano essere svolti in un arco temporale di massimo tre ore consecutive, per poi procedere alla sanificazione dell'Aula.

Egli avrebbe tentato di far rispettare la predetta misura con il comportamento che gli è stato contestato: afferma infatti che, non essendogli stata data la parola per intervenire sull'ordine dei lavori, ha dovuto tentare di farsi ascoltare senza microfono. Dichiarò che in quel frangente la mascherina protettiva si è abbassata senza che egli se ne accorgesse, quindi senza intenti provocatori, avendola egli indossata negli interventi svolti in precedenza ed avendola rialzata dopo l'invito in tal senso della Presidenza. Afferma inoltre di non avere neanche inteso l'ordine di espulsione, a suo avviso ingiustificato, e asserisce che alcuni deputati si sono spontaneamente raccolti intorno a lui proprio per impedire che fosse espulso dall'Aula immotivatamente.

Nel rivendicare di aver agito per il bene collettivo chiedendo la chiusura della seduta per procedere alla sanificazione, dichiara di aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica al riguardo.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente Fico dichiara conclusa la sua

audizione.

(Il deputato Sgarbi lascia la sala della riunione)

Il Questore Fontana riferisce che il Collegio dei Questori ha esaminato con attenzione l'episodio che ha visto protagonista il deputato Sgarbi. Si tratta di un episodio di estrema gravità, che fa seguito a un episodio precedente che è stato oggetto di esame da parte dell'Ufficio di Presidenza prima della pausa estiva. In entrambe le occasioni, il deputato Sgarbi si è rifiutato di ottemperare all'ordine della Presidenza di esclusione dall'Aula ed è stato quindi portato di peso fuori dall'emiciclo dagli assistenti parlamentari.

Nel caso in esame l'esclusione dall'Aula è stata determinata dall'insistito rifiuto del deputato Sgarbi di indossare la mascherina protettiva delle vie aeree.

Aggiunge di essersi avvicinato, insieme al Questore D'Uva, al deputato Sgarbi per chiedergli di abbandonare l'Aula prima di chiedere l'intervento degli assistenti.

A questo riguardo, ricorda che il Collegio dei Questori con delibera del 20 ottobre 2020, in sostanziale continuità con quanto previsto dalla precedente delibera del 23 aprile 2020, ha disposto che tutti i frequentatori delle sedi della Camera debbano indossare una mascherina protettiva delle vie aeree in tutti i luoghi chiusi in cui sia presente un numero di persone superiore a uno, nonché in tutti i luoghi aperti in cui non possa essere garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto ad altre persone.

A tale prescrizione devono attenersi in particolare tutti i partecipanti ai lavori che si svolgono nell'Aula di Palazzo Montecitorio e in tutte le aule in cui si riuniscono organi parlamentari.

Le mascherine protettive devono essere indossate sempre correttamente; in particolare, non devono essere abbassate in modo da non proteggere il naso, non devono essere rimosse dal viso, devono essere indossate anche quando si parla in situazioni naturali ovvero al microfono o al telefono. Si tratta di precauzioni

fondamentali che nell'attuale fase di emergenza sono particolarmente importanti ai fini del contenimento del contagio.

Conclusivamente, in ragione del reiterato rifiuto di ottemperare all'ordine di esclusione disposto dalla Presidenza e della recidività in siffatti comportamenti, peraltro posti in essere anche in una difficile fase del Paese in cui l'Istituzione parlamentare dovrebbe rispettare con particolare rigore le prescrizioni sanitarie per prevenire la diffusione del contagio, il Collegio dei Questori propone all'Ufficio di Presidenza di irrogare al deputato Sgarbi per l'episodio del 29 ottobre scorso la sanzione della censura con interdizione dalla partecipazione ai lavori parlamentari per un periodo di 15 giorni.

Aggiunge poi un'ultima notazione che il Collegio intende rappresentare all'Ufficio di Presidenza: l'utilizzo in forma corretta delle mascherine protettive costituisce una precauzione fondamentale nell'attuale fase di emergenza. Analogamente devono essere evitati i movimenti dei deputati e ogni forma di assembramento che, nella presente situazione, costituiscono potenziali fonti di pericolo.

Ove in futuro comportamenti di questo tipo dovessero determinarsi in forme tali da turbare l'ordinato svolgimento delle sedute, il Collegio ritiene che gli stessi, anche se posti in essere indipendentemente da altre fattispecie rilevanti, potranno essere suscettibili di valutazione sul piano disciplinare.

Avendo poi il deputato Sgarbi posto la questione della durata della seduta del 29 ottobre, ricorda che nella predetta giornata l'organizzazione dei lavori era ancora definita sulla base delle indicazioni sulle quali la Conferenza dei presidenti di Gruppo aveva convenuto nella riunione del 18 giugno 2020, prevedendo una durata ordinaria delle diverse fasce di sedute di quattro o cinque ore. Peraltro va considerato che il deputato Sgarbi, non ottemperando all'ordine di esclusione dall'Aula, ha posto in essere un comportamento che ha determinato un ulteriore prolungamento della durata della seduta.

Fa infine presente che la gravità del comportamento posto in essere dal deputato

Sgarbi non risiede soltanto nel rifiuto di indossare il dispositivo di protezione, ma soprattutto nel rifiuto di ottemperare all'ordine della Presidente di turno, al punto da rendere necessario l'intervento degli assistenti parlamentari per poter consentire la ripresa dei lavori dell'Assemblea. Ricorda infine come tutti i precedenti di rifiuto di ottemperare agli ordini della Presidenza per garantire l'ordinato svolgimento dei lavori siano stati sempre nel senso di sanzionare con la massima severità i deputati che se ne siano resi responsabili.

Il Vicepresidente Rosato, dopo aver dichiarato di non avere obiezioni riguardo alla proposta formulata dal Collegio dei Questori, osserva come non siano stati proposti provvedimenti sanzionatori anche nei confronti dei deputati che nel frangente ricordato si sono avvicinati al deputato Sgarbi. Pur essendo dell'avviso che alcuni episodi che avvengono in Aula facciano parte della dialettica politica e non debbano essere sanzionati, ritiene che nell'attuale fase di emergenza sanitaria debba esservi una maggiore attenzione da parte di tutti i deputati a tenere comportamenti prudenti in Aula e auspica che i responsabili dei Gruppi possano sensibilizzare in tal senso i propri colleghi.

Il Questore Fontana, nel concordare con il Vicepresidente Rosato, precisa che i deputati che si erano recati presso il banco del deputato Sgarbi dopo l'intervento dei Questori sono immediatamente tornati al proprio posto senza opporre nessun tipo di resistenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l'Ufficio di Presidenza approva la proposta del Presidente di irrogare al deputato Sgarbi la sanzione della censura con quindici giorni di interdizione dalla partecipazione ai lavori parlamentari per l'episodio relativo alla seduta del 29 ottobre 2020 (*Allegato 2*).

6) Comunicazioni.

Dopo che la deputata Segretaria Comaroli ha chiesto delucidazioni sui tempi di durata

delle sedute, in relazione alle esigenze di sanificazione dell’Aula, il Presidente Fico informa che il Collegio dei Questori ha sottoposto alla Conferenza dei presidenti di Gruppo nuove indicazioni in merito, sulla base delle valutazioni effettuate dai consulenti sanitari del Policlinico universitario Agostino Gemelli. Tali modalità prevedono tre ore di tempo massimo di permanenza consecutiva in Aula per le sedute con votazioni, escludendo dal computo le altre fasi dei lavori dell’Assemblea.

Il Questore D’Uva aggiunge che le indicazioni che il Collegio dei Questori ha sottoposto alla Conferenza dei presidenti di Gruppo, predisposte sulla base degli studi effettuati dagli esperti e di rilevazioni fatte all’interno dell’Aula, sono idonee a ridurre a valori minimi il fattore di rischio di diffusione del contagio, ferma restando l’opportunità che la Presidenza valuti di volta in volta, in base all’andamento delle sedute, i criteri da applicare.

Il Vicepresidente Rosato, per stabilire i tempi di lavoro dell’Assemblea, auspica una collaborazione tra i Gruppi, che tenga conto in particolare della effettiva presenza di deputati in Aula e dell’andamento delle sedute.

Il Questore Fontana rassicura sul fatto che oltre alle predette misure di contenimento della diffusione del contagio, sono in corso attività di tracciamento e monitoraggio quotidiano di tutti i frequentatori delle sedi della Camera, oltre ad attività di *screening*, i cui esiti confortano per il momento sulla efficacia delle misure di prevenzione messe in campo.

La deputata Segretaria Comaroli, dopo aver espresso forte apprezzamento per il lavoro svolto dal Collegio dei Questori per garantire il contenimento del contagio all’interno delle sedi della Camera, in relazione alla durata delle sedute dell’Assemblea ritiene opportuno che ci si attenga rigorosamente alle regole prestabilite, anche per tutelare la Presidenza dall’assumere decisioni che potrebbero dare adito a fraintendimenti tra le forze politiche.

Il Presidente Fico ricorda che le nuove modalità di lavoro dell’Assemblea sono state pienamente condivise in sede di Conferenza dei presidenti di Gruppo anche con riguardo a un’applicazione dei criteri che tenga conto delle diverse fasi dei lavori e delle diverse attività dell’Assemblea, oltre che del concreto andamento delle sedute.

La riunione termina alle ore 9,35.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 1, comma 7, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018, recante rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011

L'Ufficio di Presidenza:

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 12 luglio 2018, n. 14, in materia di rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata* nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011;

visto l'articolo 1, comma 7, della predetta deliberazione, che prevede che l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei deputati Questori, possa incrementare fino a un massimo del 50 per cento l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e le quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della deliberazione medesima, in favore di coloro che ne facciano domanda e per i quali ricorrano i presupposti stabiliti dal medesimo comma 7;

vista la sentenza n. 2/2020/CG del Consiglio di Giurisdizione della Camera dei deputati, pubblicata il 22 aprile 2020, con la quale è stato disposto l'annullamento dell'articolo 1, comma 7, della citata deliberazione n. 14 del 2018 nella parte in cui limita l'incremento al 50 per cento dell'importo dell'assegno, richiede necessariamente la sussistenza di entrambi i presupposti prescritti dal comma 7 medesimo e non prevede la possibilità di valutare singole e specifiche situazioni individuali per le quali, per effetto della rideterminazione del trattamento, si sia determinata una grave e documentata compromissione delle condizioni di vita personale o familiare;

vista la proposta del Collegio dei deputati Questori, volta a dare esecuzione alla sentenza di cui sopra;

delibera:

Il comma 7 dell'articolo 1 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 12 luglio 2018 è sostituito dai seguenti:

“7. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei deputati Questori, può incrementare l'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e le quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione, in favore di coloro che ne facciano domanda e per i quali ricorra uno dei seguenti presupposti:

- a) non percepiscano altri redditi annui di ammontare superiore alla misura annua dell'assegno sociale, ad esclusione di quelli eventualmente derivanti a qualsiasi titolo dall'immobile destinato ad abitazione principale;
- b) siano affetti da patologie gravi che richiedano la somministrazione di terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione prodotta da strutture sanitarie pubbliche, ovvero, alternativamente, siano affetti da stati patologici sottesi a situazioni di invalidità riconosciuta dalle autorità competenti, in misura pari al 100 per cento.

7-bis. La misura dell'incremento di cui al comma 7 è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- a) nel caso in cui i richiedenti integrino entrambi i presupposti di cui alle lettere a) e b) del comma 7, il trattamento rideterminato è aumentato nella misura del 50 per cento;
- b) nel caso in cui i richiedenti integrino uno dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del comma 7, il trattamento rideterminato è aumentato nella misura del 40 per cento;
- c) nel caso in cui i richiedenti siano titolari di trattamento di reversibilità, l'incremento

calcolato ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del presente comma è ulteriormente aumentato nella misura del 25 per cento;

- d)* nel caso in cui i richiedenti abbiano, alla data della presentazione della domanda, un'età superiore agli 80 anni, l'incremento calcolato ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del presente comma è ulteriormente aumentato nella misura del 25 per cento.

7-ter. L'applicazione dei criteri di cui al comma *7-bis* non può determinare un incremento complessivo del trattamento rideterminato ai sensi della presente deliberazione tale da aumentarne l'ammontare oltre il limite del 75 per cento del trattamento corrisposto sino al 31 dicembre 2018.

7-quater. L'incremento del trattamento rideterminato risultante dall'applicazione dei commi *7-bis* e *7-ter* è ridotto:

- a)* del 10 per cento, se l'ammontare del trattamento rideterminato e successivamente integrato è compreso fra 60.000 e 70.000 euro lordi annui;
- b)* del 20 per cento, se l'ammontare del trattamento rideterminato e successivamente integrato è compreso fra 70.000 e 80.000 euro lordi annui;
- c)* del 30 per cento, se l'ammontare del trattamento rideterminato e successivamente integrato è compreso fra 80.000 e 90.000 euro lordi annui;
- d)* del 40 per cento, se l'ammontare del trattamento rideterminato e successivamente integrato è compreso fra 90.000 e 100.000 euro lordi annui;
- e)* del 50 per cento, se l'ammontare del trattamento rideterminato e successivamente integrato è superiore a 100.000 euro lordi annui.

7-quinquies. L'incremento determinato ai sensi dei commi *7-bis*, *7-ter* e *7-quater* è riconosciuto a decorrere dalla data della prima domanda di incremento presentata dagli interessati ovvero, se successiva a quella della prima istanza, dalla data a decorrere dalla quale ricorrono i presupposti prescritti, fermo

restando che gli effetti dell'integrazione non possono in ogni caso decorrere da una data anteriore al 1° gennaio 2019.

7-sexies. Con riferimento a singole e specifiche situazioni individuali per le quali non ricorrano i presupposti di cui al comma 7, ove il Collegio dei deputati Questori ritenga che, per effetto della rideterminazione del trattamento ai sensi della presente deliberazione, si sia determinata una grave e documentata compromissione delle condizioni di vita personale o familiare di chi abbia presentato domanda, il Collegio medesimo formula le conseguenti proposte all'Ufficio di Presidenza.”

ALLEGATO 2

Sanzioni nei confronti di un deputato ai sensi dell'articolo 60 del Regolamento della Camera dei deputati

L'Ufficio di Presidenza

preso in esame l'episodio, verificatosi nella seduta dell'Assemblea del 29 ottobre 2020, che ha riguardato il deputato Sgarbi;

preso atto degli esiti dell'istruttoria del Collegio dei deputati Questori;

convocato il deputato interessato dinanzi all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del Regolamento della Camera dei deputati;

viste le risultande della riunione dell'Ufficio di Presidenza del 5 novembre 2020;

visti gli articoli 12 e 60 del Regolamento della Camera dei deputati;

delibera:

di irrogare, con decorrenza immediata, la sanzione della censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo di 15 (quindici) giorni di seduta al deputato Sgarbi.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI**Riunione di giovedì 5 novembre 2020, ore 9,55****S O M M A R I O**

1) Applicazione ai Gruppi parlamentari delle sanzioni per la mancata assunzione di dipendenti di allegato B nell'anno 2019	Pag.	17
2) Acquisto di tessere per il Polo bibliotecario parlamentare	»	17
3) Telefonia fissa e servizi connessi	»	17
4) Fornitura di gas naturale per il 2021	»	17
5) Dismissioni di beni	»	17
6) Indagine di mercato per individuare il fornitore del servizio di una ambulanza da utilizzare come stanza di biocontenimento nelle eventualità di individuazione di casi sospetti di infezione da virus Sars Cov-2 nelle sedi della Camera diverse da Palazzo Montecitorio	»	17
7) Procedura d'urgenza per il servizio infermieristico per la rilevazione della temperatura corporea presso gli ingressi della Camera dei deputati	»	18
8) Effettuazione di test molecolari e di test antigenici per la ricerca del virus Sars-CoV-2 presso le sedi della Camera dei deputati	»	18
9) Richieste di rimborso assistenza sanitaria integrativa per ricoveri e interventi all'estero	»	18
10) Altre deliberazioni	»	18

1) Applicazione ai Gruppi parlamentari delle sanzioni per la mancata assunzione di dipendenti di allegato B nell'anno 2019.

Il Collegio delibera sull'applicazione delle sanzioni in titolo.

2) Acquisto di tessere per il Polo bibliotecario parlamentare.

Il Collegio approva le modalità di acquisto delle tessere in titolo.

3) Telefonia fissa e servizi connessi.

Il Collegio autorizza talune spese per il traffico di telefonia fissa e i servizi connessi nell'ambito di convenzioni Consip.

4) Fornitura di gas naturale per il 2021.

Il Collegio autorizza l'adesione alla convenzione Consip "gas naturale 12 – lotto 6".

5) Dismissioni di beni.

Il Collegio autorizza la dismissione di attrezzature di ufficio.

6) Indagine di mercato per individuare il fornitore del servizio di una ambulanza da utilizzare come stanza di biocontenimento nelle eventualità di individuazione di casi sospetti di infezione da virus Sars Cov-2 nelle sedi della Camera diverse da Palazzo Montecitorio.

Il Collegio autorizza lo svolgimento

dell'indagine di mercato in titolo.

7) Procedura d'urgenza per il servizio infermieristico per la rilevazione della temperatura corporea presso gli ingressi della Camera dei deputati.

Il Collegio autorizza lo svolgimento della procedura d'urgenza in titolo.

8) Effettuazione di test molecolari e di test antigenici per la ricerca del virus Sars-CoV-2 presso le sedi della Camera dei deputati.

Il Collegio autorizza talune spese per l'attivazione di un servizio per l'effettuazione dei test in titolo.

9) Richieste di rimborso assistenza sanitaria integrativa per ricoveri e interventi all'estero.

Il Collegio accoglie le richieste in titolo.

10) Altre deliberazioni.

Il Collegio ha altresì assunto la seguente deliberazione:

- 10.1) Deliberazione del 30 ottobre 2020, concernente l'accesso degli ospiti dei deputati presso le sedi della Camera dei deputati;
- 10.2) Deliberazione del 30 ottobre 2020, concernente l'obbligo dell'utilizzo della mascherina protettiva delle vie aeree per i frequentatori delle sedi della Camera dei deputati;
- 10.3) Deliberazione del 5 novembre 2020, concernente la nomina della Commissione giudicatrice della procedura di selezione del contraente per l'affidamento in appalto servizio di supporto operativo presso le sedi della Camera dei deputati.

La riunione termina alle ore 10,15.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79,

comma 3, lettera a), del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI**Riunione di giovedì 19 novembre 2020, ore 9,35****S O M M A R I O**

1) Conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Pag.	19
2) Rideterminazione dell'allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012	»	19
3) Assestamento del programma settoriale dell'informatica per l'anno 2020	»	19
4) Assestamento di programmi settoriali per l'anno 2020	»	19
5) Collaborazione a titolo gratuito di un dipendente in quiescenza	»	19
6) Convenzioni per i servizi di <i>car sharing</i>	»	20
7) Consegna dei referti dei tamponi rapidi	»	20
8) Fornitura di prodotti sanitari e infermieristici	»	20
9) Attribuzione di incarico di consulenza relativo alle misure di carattere medico e sanitario volte a prevenire e contenere la diffusione del Covid-19 nelle sedi della Camera	»	20
10) Acquisizione di <i>termoscanner</i> per il rilevamento della temperatura corporea	»	20
11) Applicazione della sentenza del Consiglio di Giurisdizione n. 2/2020/CG	»	20

1) Conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Collegio prende atto della proposta di conferimento dell'incarico in titolo.

2) Rideterminazione dell'allegato B alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012.

Il Collegio delibera la rideterminazione dell'allegato B alla deliberazione in titolo.

3) Assestamento del programma settoriale dell'informatica per l'anno 2020.

Il Collegio approva l'assestamento del programma in titolo in materia di servizi di sviluppo *software* relativi ai siti *web* della Camera dei deputati e di manutenzione

dei *software* di crittografia.

4) Assestamento di programmi settoriali per l'anno 2020.

Il Collegio approva gli assestamenti compensativi dei programmi settoriali degli interventi elettrici e degli impianti elevatori, degli interventi di condizionamento e termoidraulici, degli interventi edili e degli interventi sugli impianti antincendio, in materia di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici, di condizionamento e antincendio, nonché di attività manutentive di carattere edile.

5) Collaborazione a titolo gratuito di un dipendente in quiescenza.

Il Collegio autorizza la collaborazione in

titolo.

6) Convenzioni per i servizi di *car sharing*.

Il Collegio delibera in materia di convezioni per i servizi in titolo.

7) Consegna dei referti dei tamponi rapidi.

Il Collegio delibera sulle modalità di consegna dei referti in titolo.

8) Fornitura di prodotti sanitari e infermieristici.

Il Collegio autorizza una spesa per la fornitura dei prodotti in titolo.

9) Attribuzione di incarico di consulenza relativo alle misure di carattere medico e sanitario volte a prevenire e contenere la diffusione del Covid-19 nelle sedi della Camera.

Il Collegio autorizza la spesa per lo svolgimento di ulteriori attività nell'ambito dell'incarico di consulenza in titolo.

10) Acquisizione di *termoscanner* per il rilevamento della temperatura corporea.

Il Collegio autorizza talune spese in relazione alle apparecchiature in titolo.

11) Applicazione della sentenza del Consiglio di Giurisdizione n. 2/2020/CG.

Il Collegio delibera in merito all'applicazione della sentenza in titolo.

La riunione termina alle ore 10.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento

nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento.

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI**Riunione di giovedì 26 novembre 2020, ore 10,20****S O M M A R I O**

1) Relazione programmatica sugli obiettivi ed interventi di incremento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per il 2021. Programma dell'attività amministrativa per il triennio 2021–2023	Pag.	21
2) Assestamento del programma settoriale dell'informatica per l'anno 2020	»	21
3) Aggiornamento dell'infrastruttura <i>wi-fi</i>	»	21
4) Prosecuzione dell'attuazione del Protocollo d'intesa con il Senato nel settore informatico	»	21
5) Proroga del servizio per il supporto operativo presso il Complesso di Vicolo Valdina	»	22
6) Registro dei rappresentanti degli interessi: rilascio delle credenziali di accesso per la trasmissione via <i>web tv</i> dei lavori della Commissione Bilancio	»	22
7) Allestimento dei locali del Segretariato permanente dell'Assemblea dell'Unione per il Mediterraneo	»	22
8) Indagine di mercato per individuare il fornitore del servizio di una ambulanza da utilizzare come stanza di biocontenimento nelle eventualità di individuazione di casi sospetti di infezione da virus SARS Cov-2 nelle sedi della Camera diverse da Palazzo Montecitorio. Esiti dell'indagine di mercato	»	22
9) Procedura d'urgenza per il servizio infermieristico per la rilevazione della temperatura corporea presso gli ingressi della Camera dei deputati	»	22
10) Esecuzione della sentenza del Consiglio di Giurisdizione n. 2/2020/CG	»	22
11) Intesa ai fini della nomina della Commissione giudicatrice della procedura della procedura per l'affidamento del servizio di consultazione di testate giornalistiche in formato digitale	»	22

1) Relazione programmatica sugli obiettivi ed interventi di incremento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per il 2021. Programma dell'attività amministrativa per il triennio 2021–2023.

Il Collegio prende atto della Relazione programmatica sugli obiettivi ed interventi di incremento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per il 2021 e approva il Programma dell'attività amministrativa per il triennio 2021-2023.

2) Assestamento del programma settoriale

dell'informatica per l'anno 2020.

Il Collegio approva l'assestamento del programma in titolo relativo al progetto di pubblicazione sul sito *internet* del catalogo delle opere d'arte nella disponibilità della Camera dei deputati.

3) Aggiornamento dell'infrastruttura *wi-fi*.

Il Collegio approva il progetto di aggiornamento in titolo.

4) Prosecuzione dell'attuazione del Protocollo d'intesa con il Senato nel

settore informatico.

Il Collegio approva la prosecuzione dell'attuazione del Protocollo d'intesa in titolo.

5) Proroga del servizio per il supporto operativo presso il Complesso di Vicolo Valdina.

Il Collegio autorizza, nelle more della conclusione della nuova procedura di gara, una spesa relativa alla proroga in titolo.

6) Registro dei rappresentanti degli interessi: rilascio delle credenziali di accesso per la trasmissione via *web tv* dei lavori della Commissione Bilancio.

Il Collegio delibera in materia di rilascio delle credenziali di accesso in titolo, limitatamente al periodo della sessione di bilancio.

7) Allestimento dei locali del Segretariato permanente dell'Assemblea dell'Unione per il Mediterraneo.

Il Collegio autorizza una spesa per il trasporto di arredi per l'allestimento dei locali in titolo.

8) Indagine di mercato per individuare il fornitore del servizio di una ambulanza da utilizzare come stanza di biocontenimento nelle eventualità di individuazione di casi sospetti di infezione da virus SARS Cov-2 nelle sedi della Camera diverse da Palazzo Montecitorio. Esiti dell'indagine di mercato.

Il Collegio approva gli esiti dell'indagine di mercato e autorizza una spesa in relazione all'affidamento di un servizio di ambulanza da utilizzare come locale di biocontenimento.

9) Procedura d'urgenza per il servizio infermieristico per la rilevazione della temperatura corporea presso gli ingressi**della Camera dei deputati.**

Il Collegio autorizza una spesa in relazione all'affidamento del servizio in titolo.

10) Esecuzione della sentenza del Consiglio di Giurisdizione n. 2/2020/CG.

Il Collegio delibera in merito all'esecuzione della sentenza in titolo.

11) Intesa ai fini della nomina della Commissione giudicatrice della procedura della procedura per l'affidamento del servizio di consultazione di testate giornalistiche in formato digitale.

Il Collegio esprime l'intesa di cui all'articolo 44, comma 11, del Regolamento di Amministrazione e contabilità ai fini della nomina della Commissione giudicatrice in titolo.

La riunione termina alle ore 10,50.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 79, comma 3, lettera a), del Regolamento di Amministrazione e contabilità, la pubblicità delle deliberazioni del Collegio dei deputati Questori aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, ivi incluse le consulenze e le collaborazioni, è assicurata con l'inserimento nel sito internet della Camera dell'elenco allegato alla relazione semestrale presentata ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera a), del medesimo Regolamento.

UFFICIO DI PRESIDENZA

Riunione di giovedì 26 novembre 2020, ore 13,40

S O M M A R I O

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1) Ricorso all'Ufficio di Presidenza presentato da una <i>ex</i> dipendente della Camera ai sensi del Regolamento di disciplina per il personale | Pag. | 23 |
| 2) Esame di richieste di rideterminazione del trattamento previdenziale di deputati cessati dal mandato | » | 27 |

1) Ricorso all'Ufficio di Presidenza presentato da una *ex* dipendente della Camera ai sensi del Regolamento di disciplina per il personale.

Il Presidente Fico informa che l'Ufficio di Presidenza è chiamato a decidere in merito al ricorso presentato da una *ex* dipendente, avverso la deliberazione del Collegio dei deputati Questori che ha confermato nei suoi confronti la sanzione della destituzione irrogata dalla Commissione di disciplina.

Ricorda che l'articolo 18 del Regolamento di disciplina per il personale prevede che l'Ufficio di Presidenza decide sul ricorso udita la relazione del deputato Questore anziano. I colleghi deputati Questori, dopo la relazione, presenziano alla riunione dedicata all'esame del ricorso ma non partecipano alla discussione e alla votazione.

Invita il Questore Fontana a riferire all'Ufficio di Presidenza sulla decisione assunta dal Collegio.

Il Questore Fontana, al fine di inquadrare cronologicamente i fatti da cui scaturisce l'attuale procedimento, fa presente che in data 18 novembre 2009 l'Amministrazione della Camera trasmetteva una relazione all'Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso la Camera stessa con la quale veniva denunciato

il possibile comportamento fraudolento – mediante l'utilizzo di tesserini diversi da quelli in dotazione per la rilevazione della presenza in servizio – da parte di alcuni dipendenti, tra i quali la Segretaria parlamentare di cui si tratta.

A seguito del conseguente avvio del procedimento penale, considerata la gravità del reato contestato (truffa aggravata), la dipendente veniva sospesa in via cautelare dalla qualifica, con privazione dello stipendio, e con concessione di un assegno alimentare in misura pari al venticinque per cento degli emolumenti mensili spettanti.

Nei confronti della dipendente non veniva avviato il procedimento disciplinare, stante la disposizione del Regolamento di disciplina che prevede che quando il fatto addebitato abbia determinato l'apertura di un procedimento penale, il procedimento disciplinare rimane sospeso. La medesima disposizione prevede poi che il procedimento disciplinare deve essere iniziato o proseguito nel termine di 180 giorni dalla comunicazione che è divenuta irrevocabile la sentenza o che è stato emesso decreto di archiviazione.

In primo grado, la dipendente è stata condannata per il reato continuato di truffa aggravata a 1 anno e 5 mesi di reclusione ed euro 1.100 di multa. La medesima dipendente è stata altresì condannata al risarcimento dei danni in favore della Camera, liquidati in via

equitativa in euro 30.000. Infine, nei confronti dell'incolpata è stata disposta la confisca, per un valore di euro 10.000.

In sede di giudizio di appello, il giudice ha dichiarato, con sentenza del 2017, di non doversi procedere per il reato ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione con la conferma di tutte le statuizioni civili e della relativa confisca.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26121 del 2019, pubblicata in data 13 giugno 2019, ha reso irrevocabile la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione pronunciata dalla Corte di Appello di Roma. La medesima Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di Appello nella parte in cui dispone la confisca e, per quanto concerne le statuizioni civili, ha annullato con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello, ritenendo che la sentenza impugnata non avesse adeguatamente motivato in ordine alla confutazione delle doglianze formulate dagli appellanti.

Con la citata sentenza della Corte di cassazione si è dunque concluso il procedimento penale a carico della predetta dipendente, concernendo il rinvio al giudice civile esclusivamente, appunto, le statuizioni di natura civile.

Conseguentemente, alla luce del disposto dell'articolo 10 del Regolamento di disciplina prima citato, il 5 dicembre 2019 è stato aperto il procedimento disciplinare nei confronti della stessa, in ragione dell'emersione, nel corso del procedimento penale, dei fatti e delle circostanze di rilievo disciplinare che di seguito descrive.

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 15 gennaio 2010, il sistema informatico delle presenze aveva registrato l'utilizzo per 416 volte di un *badge*, contraddistinto dal numero 18320, non assegnato nominativamente ad alcun dipendente. Si trattava, infatti, di uno dei *badge* che, negli anni compresi tra il 1992 e il 2001, erano utilizzati per i visitatori occasionali. Al fine di verificare se tale anomalia fosse riferibile ad ingressi non autorizzati di estranei, il Consigliere Capo del Servizio del Personale *pro tempore*, coadiuvato

da un Consigliere parlamentare assegnato al medesimo Servizio, prendeva visione delle riprese effettuate dalle telecamere di sicurezza collocate agli ingressi e identificava nella dipendente di cui si tratta colei che di tale *badge* aveva fatto uso nelle date e negli orari registrati dal sistema informatico delle presenze.

Il predetto *badge* era poi risultato effettivamente nella disponibilità materiale della stessa dipendente - ancorché alla stessa non fosse mai stato assegnato - che lo aveva consegnato agli ufficiali di polizia giudiziaria quando questi ne avevano fatto richiesta in esecuzione di un provvedimento di perquisizione dell'autorità giudiziaria.

L'utilizzo di tale *badge* aveva consentito alla dipendente di allontanarsi illegittimamente dal luogo di lavoro, pur risultando regolarmente registrata la sua presenza in servizio. Le modalità di utilizzo del suddetto *badge* da parte della dipendente dimostrano chiaramente l'intento di sottrarsi fraudolentemente alla rilevazione dei periodi in cui si allontanava dal posto di lavoro, così che gli stessi fossero comunque computati nell'orario di servizio prestato. Il suddetto *badge* veniva difatti utilizzato soltanto nelle timbrature intermedie, mentre per le timbrature di inizio e fine servizio la dipendente utilizzava il *badge* a lei nominativamente assegnato.

Più precisamente, tale *badge* risultava utilizzato per 410 volte secondo la serie "Uscita-Entrata", consentendo alla dipendente di trascorrere fuori dall'ufficio, in modo ingiustificato, 181 ore e 6 minuti.

Nell'avvio dell'azione disciplinare, si è ritenuto che la necessità di procedere sul piano disciplinare mantenesse la sua piena validità anche se nel frattempo la dipendente era stata collocata in quiescenza per raggiunti limiti di età a far data dal 1° gennaio 2020.

Infatti, se in linea generale il potere disciplinare si arresta nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio, viceversa, qualora vi sia stata una sospensione cautelare dal servizio - come nel caso in questione - è comunque necessario regolare gli effetti giuridici ed economici della disposta sospensione anche nei confronti di tali

dipendenti.

Quanto alle fattispecie disciplinari cui ricondurre la condotta della *ex* dipendente in questione, ricorrendo i medesimi presupposti rilevati in un precedente procedimento disciplinare avviato nei confronti di una *ex* dipendente per fatti della stessa specie, e per le stesse ragioni rappresentate in quella circostanza dalla Commissione di disciplina, nella fase di avvio del procedimento disciplinare sono state ritenute configurabili quelle previste dall'articolo 7, primo comma, lettere *d*) ed *e*), del Regolamento di disciplina per il personale (“grave abuso di autorità o di fiducia” e “atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale”), per le quali viene prevista la destituzione.

In esito al procedimento disciplinare – nel corso del quale si è proceduto anche all'audizione della dipendente in quiescenza, con la partecipazione del legale della stessa – e previa valutazione in ordine all'accertamento dei fatti contestati, alla loro qualificazione giuridica e alla loro ascrivibilità alla medesima, il 22 giugno 2020 la Commissione di disciplina ha irrogato alla dipendente, riconosciuta colpevole delle infrazioni di cui alle citate norme regolamentari, la sanzione della destituzione, con decorrenza dal 28 gennaio 2010, data di inizio della sospensione cautelare.

In data 10 luglio 2020 la predetta *ex* dipendente, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento di disciplina per il personale, ha presentato al Collegio dei Questori ricorso - con istanza di sospensione e richiesta di essere ascoltata personalmente - avverso il predetto provvedimento della Commissione di disciplina.

Con Decreto presidenziale n. 921 del 5 agosto 2020 è stata respinta l'istanza di sospensione del provvedimento sanzionatorio, in quanto la sanzione irrogata non recava oggettivamente, nelle more della decisione sul ricorso da parte del Collegio dei deputati Questori, un pregiudizio irreparabile agli interessi della ricorrente essendo la medesima in quiescenza per raggiunti limiti di età, come sopra ricordato, dal 1° gennaio 2020.

Il Collegio dei deputati Questori ha

esaminato il ricorso, previa relazione della Segretaria generale, procedendo altresì all'audizione della ricorrente, assistita dal suo legale.

Nella riunione del 1° ottobre 2020, il Collegio ha svolto un attento esame della questione, anche approfondendo – in relazione a talune argomentazioni portate dalla ricorrente, che ha sostenuto nel suo ricorso di aver utilizzato in buona fede il tesserino n. 18320, indistintamente e in alternanza con quello ad essa assegnato – i profili connessi alle timbrature che la dipendente aveva effettuato con il tesserino illegittimamente detenuto.

Da questo approfondimento è emerso che la dipendente aveva utilizzato tale tesserino per allontanamenti superiori a 15 minuti (limite di durata dell'assenza coperta da franchigia per spostamenti da un palazzo all'altro) 173 volte secondo la serie Uscita-Entrata (per complessive 346 timbrature) in 119 giornate lavorative. In nessun caso tali timbrature avevano riguardato l'inizio o la fine dell'orario lavorativo, che era sempre stato registrato utilizzando il *badge* nominativo assegnatole dall'Amministrazione.

In contrasto con quanto sostenuto dal legale della ricorrente nell'audizione dinanzi al Collegio, è altresì emerso che la maggior parte del tempo trascorso fuori dall'ufficio dalla dipendente si collocava prima o dopo la fascia oraria 12,00-15,00, nella quale è possibile fruire della franchigia di 30 minuti nel caso in cui il dipendente non si avvalga dei servizi interni di ristorazione.

Inoltre è risultato, sempre a differenza di quanto sostenuto dal legale della *ex* dipendente, che solo in 12 dei richiamati 173 casi di allontanamento della stessa dalle sedi della Camera l'uscita e la successiva entrata sono avvenute in palazzi diversi e non collegati fra loro, e che oltre l'85 per cento dei 173 casi di allontanamento ha avuto una durata superiore a trenta minuti.

Il Collegio, quindi, all'esito di un approfondito esame della questione, ritenendo che le motivazioni del ricorso e gli argomenti prospettati nel corso della audizione non avessero recato nuovi elementi di fatto rispetto

a quelli già noti e valutati nel procedimento impugnato, né argomentazioni in diritto tali da condurre a modificare le conclusioni raggiunte nel medesimo provvedimento, e che, pertanto, non sussistessero ragioni per procedere all'annullamento o alla riforma della sanzione disciplinare impugnata, ha deliberato di respingere il ricorso presentato dalla *ex* dipendente, richiamando le motivazioni addotte nel provvedimento della Commissione di disciplina, e di confermare la sanzione, da questa irrogata, della destituzione, a decorrere dal 28 gennaio 2010.

Avverso la decisione del Collegio dei deputati Questori, in data 8 ottobre 2020, la *ex* dipendente – con l'assistenza del proprio legale – ha presentato ricorso all'Ufficio di Presidenza.

Nel ricorso si lamenta anzitutto che la decisione del Collegio dei deputati Questori sarebbe priva di “qualsivoglia motivazione”. Ad avviso della ricorrente, infatti, l'organo giudicante, “nel rilevare la mancata prospettazione (...) di “nuovi elementi di fatto rispetto a quelli già noti e valutati nel procedimento impugnato, né argomentazioni in diritto tali da condurre a modificare le conclusioni raggiunte”, si sarebbe limitato, *sic et simpliciter*, a respingere il ricorso”.

La doglianza lamentata è totalmente infondata, non corrispondendo al vero che la decisione del Collegio sia priva di motivazione. Il Collegio medesimo, infatti, ha deliberato di respingere il ricorso presentato dalla *ex* dipendente per “le motivazioni addotte nel provvedimento della Commissione di disciplina”, che vengono espressamente richiamate ed in tal modo fatte proprie dal Collegio medesimo.

Tale motivazione *per relationem* trae fondamento nel fatto che le argomentazioni e le censure sottoposte alla valutazione del Collegio con l'atto di ricorso riproponevano considerazioni già svolte, nell'ambito del procedimento disciplinare, negli scritti difensivi a suo tempo presentati e nel corso dell'audizione della *ex* dipendente e del suo legale, che la Commissione di disciplina ha attentamente valutato, per poi giudicarle prive di pregio per le motivazioni espresse in maniera

ampia ed esaustiva nel provvedimento di irrogazione della sanzione adottato.

Né elementi di novità, sul piano giuridico e fattuale, sono emersi nel corso dell'audizione svolta dinanzi al Collegio dei deputati Questori, precedentemente richiamata.

Al riguardo, nessun dubbio sussiste sulla legittimità della motivazione *per relationem* della decisione del Collegio dei deputati Questori, che risulta pienamente aderente ai principi fissati nell'ordinamento generale dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che espressamente prevede tale forma di motivazione.

In disparte le considerazioni che precedono circa la piena legittimità della motivazione - *per relationem* - del provvedimento del Collegio dei deputati Questori, giova altresì osservare che tutti gli argomenti richiamati dalla *ex* dipendente a sostegno della propria tesi nell'atto di ricorso all'Ufficio di Presidenza erano già stati sottoposti dalla ricorrente al vaglio prima della Commissione di disciplina e poi del medesimo Collegio, che, come già ricordato, li ha giudicati privi di pregio e quindi rigettati proprio richiamando e facendo proprie “le motivazioni addotte nel provvedimento della Commissione di disciplina”. Nella versione integrale della relazione, che chiede di poter mettere agli atti, è contenuta una puntuale confutazione delle argomentazioni portate dalla *ex* dipendente nell'atto di ricorso.

Segnala conclusivamente che la *ex* dipendente ha chiesto di essere ascoltata in questa sede.

In proposito, fa presente che il Regolamento di disciplina per il personale non prevede l'audizione del dipendente interessato da parte dell'Ufficio di Presidenza, a differenza di quanto stabilito per le fasi dinanzi alla Commissione di disciplina e al Collegio dei deputati Questori. Con riferimento a queste due fasi, infatti, il citato Regolamento prevede espressamente che il dipendente possa presentare memorie scritte e chiedere di essere ascoltato personalmente, nel qual

caso la predetta Commissione (articolo 11) ed il Collegio dei deputati Questori (articolo 17) sono tenuti ad ascoltare il dipendente. In applicazione di tali disposizioni, la *ex* dipendente è stata udita dinanzi sia alla Commissione di disciplina sia al Collegio dei deputati Questori; in entrambe i casi, al fine di garantire la massima salvaguardia delle esigenze difensive e conformemente ai precedenti in materia, è stato consentito alla dipendente in quiescenza di essere assistita dal suo legale.

Alla luce del quadro normativo sopra rappresentato, è da ritenersi che il procedimento dinanzi all'Ufficio di Presidenza si debba svolgere senza la fase incidentale dell'audizione della *ex* dipendente interessata, conformemente a quanto avvenuto nel più recente precedente risalente al 2007.

Il Presidente Fico dopo aver ringraziato il Questore Fontana per la relazione svolta, fa presente che il testo integrale della predetta relazione del Questore Fontana, unitamente al ricorso presentato dalla *ex* dipendente, sarà messo a disposizione dei membri dell'Ufficio di Presidenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, ritiene opportuno, ai fini dell'organizzazione del seguito dell'esame del ricorso, di incaricare la Vicepresidente Spadoni di prendere in esame la questione e di formulare una proposta all'Ufficio di Presidenza in una prossima riunione che si riserva di convocare a breve.

(L'Ufficio di Presidenza prende atto)

2) Esame di richieste di rideterminazione del trattamento previdenziale di deputati cessati dal mandato.

Il Presidente Fico avverte che l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esaminare, su proposta del Collegio dei deputati Questori, alcune richieste di rideterminazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio formulate da *ex* deputati, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della deliberazione

dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018, come modificato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 92 del 2020. Chiede al Questore D'Uva di illustrare la proposta del Collegio.

Il Questore D'Uva ricorda che nella riunione dello scorso 5 novembre l'Ufficio di Presidenza ha approvato i criteri applicativi della sentenza n. 2 del 2020 del Consiglio di Giurisdizione, novellando l'articolo 1, comma 7, della deliberazione n. 14 del 2018.

Sulla base di tali criteri, il Collegio dei Questori ha proseguito l'esame delle richieste che sono pervenute ai fini di un incremento dell'ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali *pro rata*, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della predetta deliberazione.

In esito all'istruttoria svolta, il Collegio dei Questori propone all'Ufficio di Presidenza di concedere l'incremento di cui all'articolo 1, commi da 7 a 7-*quinquies*, della deliberazione n. 14 del 2018, come modificata, in favore di 26 titolari per i quali risultano sussistenti i presupposti previsti dalle predette disposizioni.

Si tratta di 17 titolari di assegno vitalizio diretto, di 2 titolari di trattamento previdenziale *pro rata* diretto e di 7 titolari di assegno vitalizio di reversibilità, i cui nominativi sono riportati nell'elenco che è in distribuzione e per i quali, sulla base dei citati criteri, l'incremento risulta determinato nelle misure ivi indicate.

Il Presidente Fico ringrazia il Questore D'Uva e chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire.

Il deputato Segretario Colucci preannuncia che non parteciperà al voto, in coerenza con la scelta operata in occasione della votazione della deliberazione n. 14 del 12 luglio 2018 e di tutti i provvedimenti successivi ad essa connessi o da essa discendenti.

Dopo aver chiesto delucidazioni sulla disciplina applicata in materia presso l'altro ramo del Parlamento, chiede di sapere a favore di quanti *ex* colleghi sia stato finora rideterminato il trattamento previdenziale.

Il Questore D’Uva fa presente che, sulla base dei nuovi criteri approvati dall’Ufficio di Presidenza, nella riunione odierna il Collegio dei Questori propone l’accoglimento di 26 richieste, e che ulteriori istanze verranno sottoposte all’Ufficio di Presidenza via via che le relative istruttorie saranno completate.

Il Questore Fontana precisa che sono state finora riesaminate in totale le posizioni relative a 90 istanze.

Nessun altro chiedendo di intervenire, l’Ufficio di Presidenza approva la proposta di rideterminazione dell’ammontare dell’assegno vitalizio di *ex* deputati che ne hanno fatto richiesta, ai sensi dell’articolo 1, commi da 7 a *7-quinquies*, della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018, come modificata dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 92 del 2020, nei termini testé illustrati dal Questore d’Uva.

Dopo che il deputato Segretario Pastorino ha chiesto se sia stato svolto l’approfondimento che era stato richiesto in una precedente riunione dell’Ufficio di Presidenza sulla proposta di sospensione del trattamento previdenziale nei confronti di un *ex* parlamentare, il Presidente Fico fa presente che la questione sarà portata all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza in una successiva riunione.

La riunione termina alle ore 14.

